

# GARANZIE D'ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE

## TEMPLATE PER L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE

---

### Indice

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Istruzioni per la compilazione .....     | 1  |
| 1. Dati e informazioni preliminari ..... | 1  |
| 2. Spunti di consultazione .....         | 2  |
| • Ambito A - Disposizioni comuni.....    | 2  |
| • Ambito B - Energia elettrica .....     | 5  |
| • Ambito C - Gas rinnovabili .....       | 7  |
| • Ambito D - Biometano .....             | 9  |
| • Ambito E - Idrogeno Rinnovabile.....   | 10 |
| • Ambito F - Energia termica.....        | 14 |

---

### Istruzioni per la compilazione

Il *template* di adesione alla consultazione si compone di due parti: la prima, utile per raccogliere informazioni di carattere generale circa il soggetto che aderisce alla consultazione pubblica; la seconda che contiene gli spunti per la consultazione e lo spazio per fornire riscontro. In questa seconda parte è possibile, per ciascun quesito, indicare proposte e/o osservazioni, oppure le motivazioni che hanno fatto ritenere di non inserire riscontro in merito al quesito indicato.

Si ricorda che il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al **4 settembre 2023, ore 12:00**.

---

### 1. Dati e informazioni preliminari

- a) Denominazione del soggetto che aderisce alla consultazione pubblica. In caso di persona fisica, indicare nome e cognome.

ELETTRICITÀ FUTURA

---

## 2. Spunti di consultazione

---

- **Ambito A – Disposizioni comuni**

Tema **A1** → Per gli impianti di produzione di energia che hanno avuto accesso o che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, si prevede un processo semplificato per l'ottenimento della qualifica IGO.

Inoltre, con l'obiettivo di creare sinergie tra i vari servizi erogati, si prevede di rendere interoperabili gli applicativi informatici dedicati ai singoli servizi, allo scopo di valutare le richieste di qualifica IGO congiuntamente alle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione:

- è possibile richiedere al GSE l'integrazione della qualifica IGO dell'impianto con la richiesta di accesso agli incentivi e le istruttorie verranno gestite congiuntamente ed entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi.
- per gli impianti che hanno già avuto accesso agli incentivi sarà sufficiente che il Produttore invii al GSE una richiesta di qualifica IGO per ottenere la relativa qualifica in tempi ridotti;
- per impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili che intendono presentare la richiesta di qualifica IGO in un momento antecedente all'eventuale richiesta di accesso agli incentivi, ovvero che non intendono accedere agli incentivi, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di qualifica, si conclude la valutazione con l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione trasmessa.

Nelle more della piena operatività ed interoperabilità degli applicativi informatici, che saranno resi noti agli Operatori attraverso i canali di comunicazione disponibili, il Produttore è tenuto a trasmettere i dati e le informazioni richieste, nonché la relativa documentazione, esclusivamente mediante i portali ad oggi disponibili e secondo le modalità previste nelle Regole Applicative.

Si condivide tale impostazione?

Risposta.

L'impostazione è condivisibile, ferma restando la necessità di implementare in tempi rapidi la piena interoperabilità dei sistemi applicativi per i servizi offerti dal GSE – sia lato incentivazione che lato GO - nonché l'allineamento delle anagrafiche di Terna e del GSE. Inoltre, qualora non fosse già previsto, la procedura semplificata di qualifica IGO dovrebbe essere estesa anche:

- agli impianti, che hanno terminato il periodo di incentivazione, qualificati come ex-IAFR ai sensi dei relativi meccanismi di incentivazione;

- ai casi di trasferimenti di titolarità della qualifica IGO in caso di fusione societaria della società intestataria dell'impianto produttore di energia elettrica e, quindi, delle associate GO. Attualmente, infatti, le tempistiche per i trasferimenti di titolarità GO sono ritenute troppo lunghe e incompatibili con la gestione dei trasferimenti dei certificati a controparti terze da contratto, implicando sforamenti dei termini contrattuali ed eventuali penali a carico del produttore/venditore delle GO per la mancata consegna delle stesse.

Nel transitorio, è comunque necessario mantenere la possibilità per il produttore che richiede qualifica IGO e che abbia un rapporto contrattuale già attivo con il GSE, di accedere al processo semplificato utilizzando i codici identificativi già attribuiti, senza necessità di caricamenti ulteriori.

Parimenti si auspica l'attivazione di un canale di supporto dedicato da parte del GSE, aggiuntivo rispetto ai convenzionali canali di supporto e pertanto più rapido, consentendo di rispettare le tempistiche stringenti. È inoltre utile precisare le tempistiche ridotte di qualifica IGO per gli impianti già incentivati (ad es. 45 giorni dall'invio della richiesta).

In via generale, preme rappresentare in questa sede che in riferimento al processo di annullamento delle GO, sono state rilevate diverse criticità operative impattanti sia sui processi gestionali degli Operatori sia sul sistema complessivo delle Garanzie d'Origine (soprattutto per il settore dell'energia elettrica) per via della mole di dati scambiati (nell'ordine di milioni) e le conseguenti incongruenze e malfunzionamenti (specie in caso di software commerciali).

In particolare, le novità emerse in merito alla procedura di annullamento delle GO attraverso il portale *Certigy*, quali l'annullamento delle GO per singolo POD e/o per singolo contratto, possono richiedere modifiche significative dei sistemi interni, con impatti su costi e tempistiche di implementazione, specie per gli Operatori di grandi dimensioni, senza un corrispondente vantaggio per i clienti finali.

Si ritiene, inoltre, che il meccanismo di annullamento diretto da parte di un produttore verso un acquirente che coincide con un consumatore finale di energia elettrica, nell'ambito di un contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine possa essere rischioso per il sistema delle GO. Tale previsione necessita, infatti, di essere completata da adeguate disposizioni implementative per contrastare il rischio che si verifichi un doppio annullamento.

La corretta gestione degli aspetti operativi sopra riportati è indispensabile per garantire la stabilità dell'intero sistema, in un'ottica di minimizzazione delle controversie (e/o aperture ticket/ricieste di risoluzione di problemi specifici).

Pertanto, in attesa dell'avvio dei tavoli tecnici, si ritiene di far emergere tali criticità già in questa sede, nell'ambito di un documento a parte (allegato al presente: *2. Risposta alla consultazione GSE\_Regole applicative GO\_elementi operativi\_EF*).

In aggiunta a tutto quanto rappresentato fin qui, con specifico riferimento al tema della qualifica, si chiede di considerare i seguenti aspetti.

Per quanto attiene alla Cogenerazione ad Alto Rendimento – considerata la possibilità di qualificare, alternativamente, gli impianti per l’emissione di GO CAR oppure per le GO fonti rinnovabili (nel caso di utilizzo di combustibili/gas rinnovabili) – è opportuno consentire la modifica della qualifica da CAR a IGO (ad esempio consentendo di istruire la pratica all’inizio di ogni anno solare), dando maggior flessibilità agli operatori che, soprattutto nei primi anni di applicazione della nuova disciplina (nell’attesa dell’emissione delle prime GO biometano altri usi, non prima del 2025) potrebbero optare per il rilascio di GO CAR per poi, in un secondo momento, qualificare gli impianti come IGO grazie all’utilizzo del biometano come combustibile per gli impianti.

A questo proposito, si evidenzia la necessità di prevedere – in caso di qualifica per il rilascio di GO CAR – l’emissione dei certificati anche per la quota parte di calore prodotto e venduto a clienti finali (con riferimento a clienti industriali oppure a utenti allacciati a reti di teleriscaldamento, pubbliche o private). La sola certificazione dell’energia elettrica – peraltro minoritaria nella maggior parte degli impianti rispetto al calore – rischia di essere poco attrattiva o utile per gli operatori, in particolare per quei soggetti che realizzano impianti principalmente per soddisfare il fabbisogno termico dei clienti. L’ampliamento delle garanzie d’origine anche al calore da CAR, inoltre, permetterebbe di semplificare la procedura di qualifica dei sistemi di teleriscaldamento efficienti, in linea con quanto previsto dal DM per la certificazione della quota parte di calore prodotto da fonti rinnovabili. Nei prossimi anni la certificazione del calore prodotto da CAR rivestirà infatti un ruolo importante, anche alla luce dei nuovi requisiti previsti per la definizione di teleriscaldamento efficiente che verranno introdotti dalla nuova direttiva EPBD.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire nell’ambito delle Regole le specifiche casistiche di incentivo alla produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 7.1, lettera *d*) del DM 224/2023, che non tengono conto del valore di mercato della garanzia d’origine e che pertanto restano nella disponibilità del GSE.

Infine, sarebbe utile un chiarimento in merito a:

- la gestione della qualifica IGO per impianti di produzione energia elettrica oggetto di interventi di repowering. In particolare, sarebbe utile specificare la data a partire della quale vengono riconosciute le Garanzie d’origine corrispondenti alla “nuova” produzione in seguito agli interventi di repowering:
  - a. La data di prima energizzazione;
  - b. la data dell’invio della PEC nell’ambito della gestione dell’esercizio di una qualifica IGO con la quale si dichiara la data di fine lavori come da titolo autorizzativo (comunicati anche su MyTerna);
  - c. la data in cui l’aggiornamento sul sistema GAUDÌ di Terna è definitivamente validato da quest’ultima (data di entrata in esercizio ufficiale);
  - d. una data diversa
- la procedura alternativa (i.e. comunicazione via indirizzo PEC specifico, etc.) da seguire nel caso in cui si verificano problemi tecnici (i.e. upload impossibile della dichiarazione di

fine lavori sul portale MyTerna che impedisce/ritarda l'aggiornamento dei dati inseriti sul portale Gaudi e, quindi, l'entrata in esercizio ufficiale) e un chiarimento su chi risarcisce eventuali danni (i.e. si pensi ai ritardi per la dichiarazione della COD nell'ambito dei contratti *Power Purchase Agreement PPA*, etc.) legati ai ritardi in caso di problemi tecnici dei sistemi informativi non attribuibili al produttore.

---

- **Ambito B – Energia elettrica**

Tema **B1** → Si ritiene condivisibile la possibilità di assegnare le Garanzie di Origine nella disponibilità del Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito dei meccanismi di cessione dell'energia gestiti dallo stesso GSE (come, ad esempio, nell'ambito del cd. *energy release*)?

Risposta.

In via generale tale impostazione non appare pienamente condivisibile poiché potrebbe generare distorsioni di mercato e compromettere il conseguimento dei target al 2030.

Pertanto, si richiede di continuare a offrire la totalità delle GO nella disponibilità del GSE attraverso le attuali aste pubbliche, aperte a tutti gli operatori a pari condizioni, valutandone altresì lo svolgimento su base mensile.

Altrimenti, nel veicolare tali GO per via un segmento di mercato dedicato a una particolare categoria di utenti (industriali parte del meccanismo di 'energy release'), il GSE agirebbe come intermediatore commerciale, dunque in concorrenza con gli operatori privati, sia per la commodity power che per i certificati, andando di fatto a comporre delle vere e proprie "offerte verdi". E sottraendo mercato nonché rallentando gli investimenti in rinnovabili con duplice effetto negativo per il mercato:

1. Meno domanda delle *corporates* per offerte verdi, minando lo sviluppo dei corporate PPA e la capacità degli operatori privati di rendere bancabili i propri progetti di sviluppo in impianti rinnovabili su base *merchant*, con effetti negativi sul raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030.
2. Minore/assenza di liquidità lato offerta nelle aste pubbliche GO tenute del GSE con ridotta capacità degli operatori nel guidare il processo di decarbonizzazione lato domanda attraverso la formulazione di offerte verdi ai propri clienti.

Tema B2 → In riferimento a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del nuovo Decreto, si chiarisce che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando, per qualsiasi tipologia di impianto e potenza, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del DM 6 luglio 2012, ovvero, per i soli impianti fotovoltaici, i valori percentuali riportati all'art.6 del DM 5 luglio 2012 (cd. Quinto Conto Energia), pari all'1%

per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra.

Si condivide tale impostazione?

Risposta.

Pur a fronte della semplificazione operativa che deriverebbe da una metodologia forfettaria, tale impostazione non è accolta con consenso generale. In particolar modo si rileva come i valori contenuti nell'allegato 4 del DM 6 luglio 2012, previsti per impianti fino ad 1 MW, non siano rappresentativi dei consumi dovuti a servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione per impianti di taglia maggiore. Valutazione applicabile anche per il valore percentuale previsto per impianti fotovoltaici, in particolare quelli con pannelli collocati a terra.

La metodologia appare, poi, peggiorativa per la maggior parte degli impianti eolici utility scale fino a 1 MW in esercizio, in quanto generalmente la misura della produzione è riportata al punto di immissione in rete (dichiarazione sostitutiva) e risulta quindi già decurtata delle perdite dei trasformatori, nella linea fino al punto di consegna e dei servizi ausiliari, tipicamente alimentati dall'impianto stesso (nelle ore di produzione).

Si evidenzia inoltre che l'attuale disciplina delle GO prevede che, per gli impianti in pura cessione connessi alla rete MT, l'energia immessa in rete oggetto di riconoscimento delle GO sia aumentata di un coefficiente convenzionale pari al 2,3%, definito dalla Tabella 4 del Testo Integrato delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT), in funzione delle perdite di rete evitate. Si raccomanda di tenere in considerazione di tale coefficiente anche all'interno della nuova disciplina onde evitare una riduzione delle GO per i suddetti impianti.

Si propone pertanto di rendere opzionale per l'Operatore la scelta tra la determinazione puntuale e il valore standard definito nei due decreti ministeriali con riferimento a tutte le taglie e tecnologie d'impianto oppure, se non percorribile, di prevedere una doppia metodologia:

- la percentuale di decurtazione forfettaria si applichi solo per impianti inferiori a 1 MW, così come indicato nell'allegato 4 del DM 6 luglio 2012 e, per gli altri impianti, solo in caso di indisponibilità delle misure dell'energia netta immessa in rete da parte del DSO/TSO.
- Per il calcolo della quantificazione dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione per gli impianti con potenza superiore a 1 MW in cui sono disponibili le misure si continui ad applicare la procedura di cui alla delibera 47/2013/R/EFR.

Infine, l'utilizzo delle percentuali riportate dovrebbe poter essere previsto solo nel caso in cui il produttore non abbia trasmesso ai fini dell'accesso alla qualifica IGO, la relazione descrittiva dei servizi ausiliari che contiene già al suo interno l'elenco delle utenze elettriche di impianto autoalimentate.

---

- **Ambito C – Gas rinnovabili**

Tema **C1** → Le GO emesse per la produzione di gas rinnovabili da biomassa, incluso il biometano, possono essere utilizzate nell'ambito del sistema di *Emission Trading* (ETS). In tal caso, il certificato di annullamento della GO reca, quale specifica indicazione dello scopo dell'annullamento, "*disclosure ed ETS*".

Al fine di facilitare l'impiego delle GO in ambito ETS, le GO includono anche il riferimento al certificato di sostenibilità del gas prodotto.

Ci sono ulteriori elementi che si ritiene necessario considerare al fine di favorire l'impiego delle GO per tali finalità? Si richiede di fornire elementi utili a definire le condizioni e i requisiti funzionali all'utilizzo delle Garanzie di Origine emesse per la produzione di biometano in ambito ETS.

Risposta.

In via generale si condivide appieno l'utilizzo delle GO relative ai gas rinnovabili da biomassa ai fini ETS.

Posto che le GO, come definite dal Decreto 224/23, rispondono già a tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, UE 2018/2066 e dalle Linee Guida di settore "*Guidance document: Biomass issues in the EU ETS - MRR Guidance document No. 3*", è necessario confermare che:

- le GO garantiscano il rispetto della condizione di cui all'art. 39 par. 4 lettera a) del Reg. UE 2018/2066 s.m.i. , con particolare riferimento all'assenza di rischi di *double counting*.
- ai fini della verifica del requisito di effettiva scambiabilità di quantitativi fisici di biometano (ovvero per rispondere alla precisazione del *MRR Guidance Document che For the purpose of Article 39(4), it is necessary that actual quantities of biogas can be traded between parties (producers, traders, consumers), and not only GoOs*) sia sufficiente garantire che le diverse parti coinvolte (produttore, consumatore, trader) siano connessi alla medesima infrastruttura di rete.

In assenza di tali precisazioni si determinerebbe la necessità di possedere un *purchase record* distinto rispetto alla GO (ovvero il contratto di fornitura del biometano), limitando la fruibilità della misura. In quest'ottica sarebbe peraltro necessario precisare le possibilità di utilizzo a fini ETS anche delle GO eventualmente acquistate a mercato, o, ad esempio, nell'ambito delle procedure GSE di cessione delle GO senza un sottostante quantitativo fisico di biometano.

Un ulteriore aspetto che si ritiene necessario definire fin da subito nelle Regole, è la possibilità di fruire ai fini ETS anche delle GO emesse dagli altri Stati membri (a valle delle verifiche operate dal GSE) evidenziando gli elementi necessari ai fini dell'annullamento.

Ciò risulta basilare per dare sin da subito la possibilità ai consumatori industriali di utilizzare il biometano come soluzione per la propria decarbonizzazione. In mancanza di ciò sarebbe

infatti necessario attendere l'entrata in esercizio dei primi impianti incentivati ai sensi del DM 15 settembre 2022, ragionevolmente non operativi prima del 2025.

Al fine di abilitare concretamente gli scambi transfrontalieri di GO, inoltre, nelle more del completamento dello Union Database, risulta quantomai urgente definire accordi con altri paesi europei per il mutuo riconoscimento delle GO.

In generale è auspicabile che siano pubblicati, eventualmente anche a valle dei tavoli operativi che il GSE intende avviare prossimamente, documenti interpretativi (ad es. linee guida, note esplicative, ecc.) al fine di supportare gli operatori nell'attuazione delle Regole Applicative.

Si propongono, inoltre i seguenti spunti:

- consentire ai clienti finali soggetti agli obblighi ETS di:
  - far valere lo scomputo delle emissioni associate al consumo di biometano sia nel caso in cui annulli direttamente GO nella sua disponibilità sia nel caso in cui le GO siano annullate in suo favore dal fornitore gas.
  - certificare come rinnovabile il calore prodotto a partire dall'utilizzo di gas rinnovabili nei processi di lavorazione e, successivamente, recuperato ed immesso nelle reti di teleriscaldamento. I cascami industriali prodotti a partire dal consumo di gas rinnovabile (qualora venissero annullate le relative GO anche ai fini ETS) sono a tutti gli effetti calore rinnovabile qualora recuperati e dovrebbero quindi essere meritevoli del rilascio delle rispettive GO termiche.
- con riferimento alle GO per il biometano auto-consumato, consentire la commercializzazione delle GO da parte del produttore qualora lo stesso non abbia necessità o interesse ad annullarle contestualmente all'emissione. Così facendo si incrementerebbe l'offerta di GO sul mercato favorendo l'utilizzo delle stesse da parte degli operatori industriali nei settori hard to abate (Teleriscaldamento incluso).

Si richiede di specificare come l'annullamento di GO biometano altri usi ad opera del fornitore gas sia compatibile con la possibilità di utilizzare le GO in ambito ETS da parte dell'acquirente del gas coperto da GO (vedi art. 11, comma 5, lettera d).

Ai fini di una maggior fluidità nel meccanismo, inoltre, potrebbe essere valutata l'individuazione di un valore standard delle emissioni di gas a effetto serra da associare alla produzione di biometano coperta da GO da indicare nella GO stessa ai fini dell'utilizzo in ambito ETS.

Infine, si esprime apprezzamento riguardo alla previsione che il GSE attivi prossimamente tavoli operativi con gli operatori e associazioni di categoria per approfondire ulteriori aspetti tecnici delle Regole Applicative in oggetto. Si ritiene inoltre necessario continuare il percorso di confronto anche nell'ottica di apportare nuove modifiche e miglioramenti alle regole applicative in generale considerate le tempistiche ristrette per la consultazione in oggetto.



Tema **C2** → Con riferimento agli impianti di produzione di gas rinnovabili diversi dal biometano e dall'idrogeno rinnovabile, nelle regole applicative, il GSE definisce le modalità di emissione e utilizzo delle garanzie di origine in coerenza a quanto definito nella norma CEN - EN 16325.

Nelle more dell'adozione dell'aggiornamento della norma CEN - EN 16325, quali si ritiene siano i principali elementi da tenere in considerazione nella stesura delle regole applicative? Quali sono i gas rinnovabili per i quali sarebbe opportuno fornire indicazioni specifiche?

Risposta.

**In linea di principio si ritiene che debba essere garantita parità di condizioni tra i diversi gas rinnovabili, purché essi abbiano pari livelli di sostenibilità considerato l'intero ciclo di vita. In altri termini, sarebbe opportuno fornire, qualora occorra, indicazioni specifiche in merito a gas con diverso livello di sostenibilità.**

Tema **C3** → Si condivide l'opportunità di prevedere una classificazione specifica per l'idrogeno prodotto a partire dalla biomassa? Ci sono altri gas rinnovabili per cui si ritiene opportuno prevedere delle disposizioni specifiche?

Risposta.

**Si rimanda alla posizione delle singole aziende**

---

- **Ambito D - Biometano**

Tema **D1** → Fino al termine dell'anno termico 2022-2023 le Garanzie di Origine relative al biometano incentivato ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 sono direttamente assegnate alle società di vendita nell'ambito di apposite procedure svolte per la cessione del biometano. È prevista l'attuazione di analoghe disposizioni per gli impianti incentivati per i quali il GSE non ritira il biometano che è incluso in contratti di fornitura stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del DM MASE n. 224.

Le suddette disposizioni, da attuarsi fino al termine del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso DM, devono avere un carattere similare a quelle relative alle Garanzie di Origine assegnate contestualmente al biometano ritirato. In particolare, devono rispondere alla *ratio* della norma per cui il valore della GO non deve poter generare sovracompensazioni per i produttori che già beneficiano di incentivi. A questo riguardo, quali si ritiene siano i requisiti e le caratteristiche da considerare nel disegno di tali disposizioni che

possano garantire la migliore gestione anche in considerazione degli impegni contrattuali già assunti?

Risposta.

In linea di principio si ritiene che, superato il periodo transitorio indicato dalla norma (A.T. 2022-2023), la disciplina debba assicurare la più ampia apertura possibile per la partecipazione di tutti i soggetti di mercato.

Ferma restando la necessità di garantire gli impegni contrattuali già assunti dagli operatori in funzione del quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione di detti impegni, non si rilevano al momento significative criticità in relazione a possibili rischi di sovracompensazione.

Appare in generale condivisibile, anche per il futuro, che le GO per il biometano non oggetto di ritiro seguano le stesse condizioni previste per il biometano ritirato poiché le GO, assegnate direttamente alla società di vendita, traccerebbero la catena commerciale dal produttore al cliente finale sterilizzando eventuali sovracompensazioni verso i produttori.

Inoltre, in riferimento all'art. 13 del DM 224/2023 che prevede che il GSE trattenga le GO di impianti incentivati ai sensi DM 2 marzo 2018, si potrebbe ipotizzare, nei casi di gruppi societari cui fanno parte sia produttori di biometano che Soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti, una modalità di annullamento semplificata delle quote d'obbligo in capo ai soggetti obbligati del medesimo gruppo (ad esempio attraverso l'annullamento automatico o integrando le GO nel sistema di quote d'obbligo esistente).

In aggiunta, si segnala la necessità di chiarire quanto previsto all'art. 11 comma 5 punto c) del DM 224/2023 che - al momento - sembrerebbe escludere la possibilità di utilizzare le GO biometano settore trasporti negli impianti di raffinazione e bio-raffinazione, in apparente contrasto con quanto previsto dall'art. 9 del DM MASE 16 marzo 2023 ("Biocarburanti"), il quale recita: *"Fatta salva l'adozione di specifiche disposizioni da parte della Commissione europea relativamente alle metodologie di contabilizzazione dei prodotti intermedi utilizzati nel ciclo di lavorazione dei carburanti nelle raffinerie, il biometano prodotto da impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 e del D.M. 15 settembre 2022 e utilizzato nel ciclo di lavorazione dei carburanti nelle raffinerie è contabilizzabile nel settore trasporti ma non dà diritto al Soggetto obbligato al rilascio dei CIC"*. In tale ottica, riteniamo che tale previsione dovrebbe poter essere implementata anche tramite il sistema delle GO, prevedendo la possibilità di utilizzare le GO trasporti anche in relazione agli usi del biometano come prodotto intermedio utilizzato nel ciclo di lavorazione dei carburanti.

---

- **Ambito E - Idrogeno Rinnovabile**

Tema **E1** → Le GO riconosciute per la produzione di idrogeno rinnovabile includono le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) il riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita dall'impianto;
- b) il rispetto delle condizioni stabilite Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- c) le informazioni relative all'energia elettrica certificata ed utilizzata per il processo di produzione dell'idrogeno stesso.

Quali sono gli aspetti che si ritiene necessario tenere in considerazione nella definizione delle procedure per l'emissione delle GO relative alla produzione di idrogeno rinnovabile? Ci sono particolari criticità che si ravvedono nell'integrazione delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) nell'ambito del riconoscimento delle GO? Quali sono gli aspetti che si dovrebbero tenere in considerazione nella previsione di evoluzione del sistema di Garanzie di Origine al fine di integrare le informazioni di cui alla lettera b) a regime (es. requisito di correlazione temporale successivamente al 31 dicembre 2029)?

Risposta.

Ai fini dell'emissione delle GO, si ritiene necessario che siano rispettate, laddove applicabili, le condizioni stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio peraltro come previsto dal DM MASE 224/2023. Per dimostrare la conformità alle suddette condizioni, risulta sufficiente integrare, tra le informazioni di cui alla lettera c), quelle riportate nella GO elettrica annullata contestualmente all'emissione della GO dell'idrogeno rinnovabile. A questo proposito, risulta necessario definire in modo chiaro e specifico i ruoli e i compiti dei singoli soggetti coinvolti nella procedura di annullamento delle GO elettriche e di rilascio delle GO idrogeno (fornitore di energia elettrica, titolare dell'impianto di produzione di idrogeno, eventuale fornitore di idrogeno e all'utilizzatore finale).

Con riferimento all'impianto FER asservito, è necessario che la GO idrogeno riporti almeno:

- nella fase iniziale: (i) l'ubicazione, (ii) solo per gli impianti di elettrolisi connessi alla rete, il costo dell'energia elettrica al momento della produzione di idrogeno nelle zone di offerta degli impianti FER, dell'elettrolizzatore e di punti di interconnessione, al fine di dimostrare l'assenza di congestioni (un requisito necessario per la classificazione come idrogeno rinnovabile), (iii) per i soli impianti di elettrolisi entrati in esercizio successivamente all'1/01/2028, data di entrata in esercizio del nuovo impianto o repowering con investimento pari o superiore al 30% di quello necessario a realizzare un nuovo impianto, (iv) per i soli impianti di elettrolisi entrati in esercizio successivamente all'1/01/2028, di non aver beneficiato di regimi di sostegno;
- a partire dal 2030, poiché il requisito di correlazione temporale passa da mensile a orario, sarà necessario aumentare la granularità delle GO elettriche da annullare

contestualmente alla produzione di idrogeno che dovranno essere emesse su base oraria (e non più mensile). Riteniamo opportuno, in previsione dell'implementazione di tale misura, che sia effettuata con congruo anticipo una consultazione degli operatori coinvolti, al fine di valutarne appieno le criticità operative.

Nel caso di elettrolizzatore in connessione diretta con FER previsto dall'art. 12 DM 224/2023, sarebbe utile chiarire il termine "immediato" nella seguente disposizione "l'energia elettrica approvvigionata per la produzione di idrogeno rinnovabile è certificata mediante l'annullamento immediato di un equivalente numero di GO": in particolare si chiede di confermare che in questo caso il produttore di FER non entra mai in possesso delle GO relative alla produzione di energia elettrica destinata ad alimentare un elettrolizzatore in connessione diretta.

L'art. 13.1 del DM 224/2023 stabilisce che *"Le GO vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nel caso in cui l'impianto di produzione di gas rinnovabile o di idrogeno rinnovabile è incentivato nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine"*.

Laddove si verificasse che le GO restino nella disponibilità del GSE, sarebbe utile chiarire:

- se il consumatore di quell'idrogeno possa dichiarare che sta utilizzando una fonte di energia rinnovabile;
- in caso contrario, se il consumatore finale dell'idrogeno rinnovabile (es. raffineria), con un contratto di fornitura diretta con un produttore che abbia un impianto incentivato senza la disponibilità delle GO, oltre l'idrogeno debba acquistare anche le GO per certificare il proprio consumo come rinnovabile;
- se il consumatore non abbia in alcun modo la possibilità di annullare le GO relative alla propria fornitura, senza acquistarle prima dal GSE, per ottemperare ad eventuali obblighi di consumo di idrogeno rinnovabile ai sensi della RED III.

In un'ottica di lungo termine, anche considerati gli obiettivi europei REPowerEU, sarebbe opportuno chiarire se le GO possano essere assegnate anche all'idrogeno rinnovabile importato sia extra-UE che da altri Stati Membri. In caso affermativo, sarebbe necessario indicare le modalità di assegnazione e gli eventuali requisiti specifici da soddisfare al fine del riconoscimento da parte del GSE o eventuale altra istituzione competente.

Con particolare riferimento alla lettera a) del quesito E1, dovrà essere garantito che le GO riconosciute per la produzione di idrogeno rinnovabile afferiscano non solo all'energia elettrica consumata dall'elettrolizzatore ma a quella utilizzata dall'intero impianto, anche con riferimento all'eventuale utilizzo di compressori dell'idrogeno. Con riferimento al trattamento dell'idrogeno rinnovabile, è innanzitutto opportuno precisare – anche in termini applicativi - cosa sia inteso in relazione alla "data di inizio e di fine della produzione" di cui all'art. 4 comma 5 lettera c) del decreto (ad esempio: lo stesso giorno (D;D) se il MWh di energia è prodotto nello stesso giorno, (D;D+1) se la produzione necessita di più di un giorno, etc.).

Con riferimento alla lettera b) del quesito, si ritiene che per l'idrogeno elettrolitico prodotto a partire da biomassa, le informazioni richieste non risultino rilevanti e applicabili.

Risulta altresì utile chiarire:

- nel caso di elettrolizzatore connesso tramite rete ad impianti FER (DM 21 Settembre 2022, Art. 3, comma 2, lettera a), se le GO di cui deve essere munita l'energia elettrica rinnovabile utilizzata dall'elettrolizzatore ai sensi dell'art. 12 del DM 224/23 debbano essere riferite a soli impianti FER contrattualizzati tramite PPA (oppure possano, ad esempio, essere acquistate sul mercato da altri impianti FER), nonché il legame tra il rispetto del requisito di correlazione temporale su base mensile/oraria e la "data inizio e fine produzione" indicata sulla GO;
- nel caso di elettrolizzatore in connessione diretta con impianto FER (DM 21 Settembre 2022, Art. 3, comma 2, lettera b), se il termine "immediato" previsto dall'art. 12 DM GO comporti che il produttore di FER non entri mai in possesso delle GO relative alla produzione di energia elettrica destinata ad alimentare un elettrolizzatore in connessione diretta.
- in relazione all'idrogeno rinnovabile, così come per gli altri gas rinnovabili, si ritiene necessario chiarire il riferimento del potere calorifico considerato per la quantificazione e l'emissione delle relative GO (i.e. potere calorifico superiore/inferiore).

Infine, nella definizione delle procedure per la quantificazione e l'emissione delle GO e l'annullamento delle corrispondenti quantità di GO elettriche, è fondamentale considerare il parametro di efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile (considerato in fase di *operation*), prendendo, ad esempio, come riferimento un parametro standard (per gli impianti incentivati coincidente con il requisito minimo identificato nel DM di incentivazione) o in alternativa (e.g. qualora migliorativo) identificando un parametro in sede di qualifica (art. 4 del DM 224/2023).

Tema E2 → Quali si ritiene siano i requisiti, le condizioni e le modalità necessarie all'acquisizione delle misure (es. energia elettrica e idrogeno) per certificare l'idrogeno rinnovabile?

Risposta.

In generale si ritiene prioritario che il processo di acquisizione delle misure per certificare l'idrogeno rinnovabile non debba ostacolare l'operatività dell'impianto. L'acquisizione delle misure può essere un tema rilevante per lo sviluppo dei progetti riguardo le condizioni e modalità di misurazione, oltre ai possibili requisiti dell'apparato di misura in termini impiantistici (es. *metering*, *meter reading*, certificati dedicati etc).

Si ritiene che debba essere installato un misuratore all'ingresso dell'elettrolizzatore, che ne rilevi i consumi energetici, e uno in uscita dall'elettrolizzatore stesso, che rilevi la produzione di idrogeno. Nel caso di immissione in rete (anche tener conto di eventuali perdite) il misuratore di idrogeno potrà essere posto in corrispondenza del punto di connessione con la rete di trasporto/distribuzione (anche per tener conto di eventuali perdite).

A partire dal dato di lettura dei relativi misuratori, potrà esser ricavato il numero di GO rispettivamente da annullare (elettriche) e da emettere (idrogeno).

Per la verifica della contemporaneità mensile, si potrebbe richiedere all'Operatore di indicare, in fase di qualifica un portafoglio di impianti contrattualizzati tramite accordi di compravendita a lungo termine, eventualmente aggiornabile su base mensile; successivamente l'Operatore dovrebbe indicare per ciascuno di tali impianti la quota parte di energia elettrica immessa in rete e contrattualizzata a termine associata alla produzione mensile di idrogeno rinnovabile e per cui verranno annullate le relative GO; nel caso in cui il portafoglio di impianti coincida con un solo impianto FER virtuale o solo impianti FER in autoconsumo, l'annullamento potrà essere attuato di default dal GSE tramite le misure di produzione in suo possesso o ottenute dal gestore di rete competente.

Per la verifica della contemporaneità oraria, l'Operatore dovrebbe associare la produzione oraria di ciascun impianto FER del portafoglio alla produzione oraria di idrogeno rinnovabile. Il cumulato mensile della produzione elettrica così identificata determinerà l'annullamento da parte del GSE delle relative GO elettriche. Rimangono ferme le considerazioni già esposte al precedente punto nel caso di un portafoglio coincidente con un unico impianto FER virtuale o con soli impianti FER in autoconsumo.

In aggiunta, con riferimento all'acquisizione delle misure necessarie per l'emissione delle GO idrogeno, è opportuno chiarire la definizione di "energia netta prodotta da fonti rinnovabili" di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) punto 2 del DM 224/2023 e, in particolare, quali siano le Regole di identificazione dei consumi energetici per la compressione o liquefazione funzionali (e non) a rendere trasportabile l'idrogeno stesso.

Si evidenzia, in via generale, che l'acquisizione delle misure dovrà avvenire con strumenti certificati che rendano possibile dimostrare la correlazione delle misure stesse con il tempo. Il sistema di misura dovrà quindi certificare anche il dato temporale dell'energia rinnovabile prodotta (mensile fino al 2029, orario successivamente) oltre che il dato di volume.

---

- **Ambito F – Energia termica e frigorifera**

Tema F1 → In sede di prima attuazione, si prevede che possano essere qualificati ai fini dell'emissione delle GO per la produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili i soli impianti connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Quali si ritiene siano i requisiti e le condizioni necessari a certificare l'origine rinnovabile dell'energia termica e/o frigorifera prodotta in impianti non connessi alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e impiegata per consumi di energia termica e/frigorifera per usi civili o industriali?

Risposta.

Con riferimento al settore dell'energia termica e frigorifera si evidenzia, in primo luogo, come l'attuale formulazione del decreto escluda dalla prima attuazione le reti di teleriscaldamento realizzate prevalentemente su suolo privato (così come definite dal DM 5 settembre 2011). Tale esclusione rappresenta una forte limitazione per la diffusione e l'utilizzo delle GO termiche, considerato che molte reti di teleriscaldamento (prevalentemente ad uso industriale) non rispettano i requisiti per l'iscrizione all'anagrafica ARERA. E' pertanto opportuno che la disciplina venga adeguata quanto prima alle reti sul suolo privato adottando, ad esempio, le stesse modalità di qualifica ed emissione a oggi previste per gli impianti allacciati alle reti di teleriscaldamento censite nell'anagrafica ARERA.

Risulta fondamentale che lo schema di funzionamento delle GO termiche sia coerente per tutte le fonti e sia basato sulla contabilità virtuale a livello di Paese. Per questo è necessario che venga esplicitata la possibilità di utilizzare le GO tra le diverse reti di TLR (senza dunque prevedere dei limiti fisici all'utilizzo delle garanzie legati al perimetro delle singole reti), consentendo l'annullamento a qualsiasi utente allacciato a qualsiasi rete stante il fatto che è il meccanismo stesso delle Garanzie d'Origine che garantisce rispetto all'impossibilità di *double counting*. Tale approccio faciliterebbe l'apertura del sistema delle GO anche a impianti e clienti non allacciati a reti di teleriscaldamento, oltre ad essere coerente con quanto definito, in termini di trasparenza, dalla recente Delibera ARERA 344/2023 (che consente di determinare il mix di fornitura ai clienti finali, anche con l'utilizzo di GO, a livello di portafoglio reti dell'esercente).

Si propone inoltre di utilizzare le GO termiche anche ai fini del meccanismo d'obbligo di cui all'articolo 27 del D.Lgs 199/2021 relativo alle quote di calore FER, anche per gli esercenti che le acquistano da terzi non potendone generare direttamente.

Tuttavia si sottolinea la fondamentale differenza che, tipicamente, intercorre tra i sistemi di teleriscaldamento (ad uso principalmente civile) e i sistemi di produzione e distribuzione di energia termica non connessi a reti di TLR (ad uso principalmente industriale e di processo). Questi ultimi sono infatti caratterizzati da livelli di temperatura molto più elevati, a oggi difficilmente sostituibili in maniera efficiente con tecnologie rinnovabili, e l'eventuale estensione del meccanismo delle GO a tali realtà dovrebbe associarsi ad approfondimenti non solo del calore di scarto ma anche, in termini più generali, sui recuperi di efficienza.

In secondo luogo, si sottolinea la grave carenza legata alla mancata esplicitazione proprio del ruolo dei recuperi del calore di scarto. Alla luce del relativo quadro europeo i recuperi risultano infatti assimilabili alla produzione rinnovabile e, pertanto, dovrebbero essere

considerati anche in fase di rilascio delle GO relative all'energia termica e frigorifera. Si richiede pertanto di integrarli nel computo dell'energia netta sottostante al riconoscimento delle GO.

Per quanto riguarda invece l'interazione tra GO FER e GO CAR, si ritiene opportuno chiarire nell'ambito delle Regole le corrette modalità di applicazione dell'art. 16 del DM 224/2023 e, in particolare, del comma 2. A tal proposito si ritiene che debba essere possibile per l'energia termica ed elettrica prodotta da un medesimo impianto CAR richiedere delle GO CAR per i quantitativi di energia prodotta non coperti da GO FER.

Infine, anche con riferimento alla futura implementazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 199/2021 (così come correttamente richiamate nelle premesse del Decreto GO), si coglie l'occasione per sottolineare la fondamentale differenza che, tipicamente, intercorre tra i sistemi di teleriscaldamento (ad uso principalmente civile) e i sistemi di produzione e distribuzione di energia termica non connessi a reti di TLR (ad uso principalmente industriale e di processo). Questi ultimi sono infatti caratterizzati da livelli di temperatura molto più elevati, a oggi difficilmente sostituibili in maniera efficiente con tecnologie rinnovabili, e l'eventuale estensione del meccanismo delle GO a tali realtà dovrebbe necessariamente essere preceduta da una riflessione sulle modalità di riconoscimento non solo del calore di scarto ma anche, in termini più generali, dei recuperi di efficienza.